



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Sent. n. 2179/06

Reg. Gen. n. 534/06

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione - composto dai

Signori:

- | | | |
|-----------|----------------|--------------------------------------|
| - Alfredo | GOMEZ de AYALA | Presidente |
| - Roberta | VIGOTTI | - Consigliere, relatore ed estensore |
| - Paolo | LOTTI | - Referendario |

ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A

nella camera di consiglio del 24 maggio 2006.

Visto il ricorso n. 534/06 proposto da MONDO MARMO di Argirò Alessio, in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore Argirò Alessio, rappresentata e difesa dall'avv. Daniella Magurino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Mastroviti, in Torino, via Cassini, 48;

ricorrente

contro

il comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marialaura Piovano ed Anna Maria Amone dell'avvocatura comunale, presso le stesse elettivamente domiciliato in Torino, piazza palazzo di città n. 1;

resistente

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

dei provvedimenti dirigenziali dei servizi cimiteriali del 17.02.06 e del 3.04.06, con i quali veniva respinta la domanda di iscrizione della ditta Mondo Marmo come impresa di necroforaggio per operare nel territorio della città di Torino; nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali a quelli impugnati;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Uditi alla camera di consiglio del 24 maggio 2006, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l'avv. F. Mastroviti per delega dell'avv. D. Magurno per la parte ricorrente e l'avv. M. Piovano per l'amministrazione resistente;

Visto l'art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall'art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione dal momento che il ricorso si manifesta infondato: legittimamente l'amministrazione ha considerato i requisiti posseduti dalla sola ditta richiedente l'iscrizione, poiché, a norma del vigente regolamento comunale sulla materia, ogni impresa deve possedere le caratteristiche richieste, tra le quali la prescritta dotazione di personale e di mezzi, e non può quindi fare riferimenti – ai fini della iscrizione – su organizzazioni diverse, sia pure di imprese associate. Nella specie, inoltre, la pretesa associazione con altre ditte non è stata neppure formalizzata, essendo contenuta in un documento privo di data e di firma;

Rilevato che le ragioni del diniego sono state compiutamente esposte

dalla amministrazione nei provvedimenti impugnati, e che pertanto non sussiste il dedotto vizio di difetto di motivazione;

Considerato che, pertanto, il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24 maggio 2006.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

A. Zanone



M. ...

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

[Signature]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA A SENSO
DI LEGGE IL 24 MAG. 2006
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

[Signature]